



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/399

DEL 26.09.2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

UFFICIO USI CIVICI, TRATTURI, SVILUPPO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

OGGETTO: L.R. n. 25/88 – art. 16 – Autorizzazione alla concessione utenze di terre civiche settore pascolivo – Comune di L'Aquila (AQ).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge n. 1766/1927;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;

Visto il D.P.R. n. 616/1977;

Vista la L.R. n. 25/1988 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 3/98;

Vista la L.R. n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO:

- che con nota a mezzo Pec del 07.09.2017, acquisita agli atti con prot. n. RA/232263/17 del 08.09.2017, il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di L'Aquila ha trasmesso, ai fini dell'autorizzazione prescritta, la deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 08.06.2017, successivamente integrate e rettificata con Delibere di Giunta n. 335 del 16.06.2017, n. 346 del 22.06.2017, n. 404 del 24.08.2017, con la quale dispone la concessione di terreni demaniali pascolivi per l'anno 2017 agli allevatori del Comune di L'Aquila (AQ) di cui all'elenco allegato alla citata deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art.16 della L.R. 25/88;
- che dalla documentazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale di L'Aquila (AQ) n. 321 del 08.06.2017, i terreni da concedere sono assegnabili alla categoria "A" in quanto trattasi di pascoli;

VISTO il P.S.R. Abruzzo 2014/2020;

REPUTATO che, nel caso in specie, non trova applicazione l'art. 6 della L.R. n. 25/88 per quanto attiene il mutamento di destinazione, in quanto i terreni non subiranno modifiche di destinazione d'uso ma avverrà una restrizione degli inalienabili diritti di uso civico spettanti alla collettività di L'Aquila, nel senso che vi sarà una limitazione temporanea al libero esercizio dei diritti esistenti, risulta, conseguentemente, necessaria una specifica autorizzazione a favore del Comune di L'Aquila, quale Ente esponenziale della collettività che funge solo da tutore e gestore delle terre civiche ma non ha la disponibilità delle stesse;

RITENUTO di poter autorizzare il Comune di L'Aquila a concedere i terreni pascolativi di natura demaniale civica, agli aventi diritto, per l'anno 2017 e per la durata degli impegni previsti dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del

08.06.2017;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27.02.2017 lo scrivente, in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di L'Aquila (AQ) come da elenco allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di L'Aquila (AQ) n. 321 del 08.06.2017, successivamente integrate e rettifiche con Delibere di Giunta n. 335 del 16.06.2017, n. 346 del 22.06.2017, n. 404 del 24.08.2017;
- 2) di autorizzare il Comune di L'Aquila (AQ) a concedere a favore degli aventi diritto, per l'anno 2017 e per la durata degli impegni previsti dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2014/2020, con esclusione del tacito rinnovo e esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. 25/88, i terreni di natura demaniale civica a destinazione d'uso pascolivo di cui all'elenco allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 08.06.2017;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del L.R. n. 68/99;
 - B) il divieto di sub concessione;
 - C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di L'Aquila e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di L'Aquila;
 - D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione le ditte devono attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nelle materie interessate;
 - E) garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione del Comune esercita abitualmente;
 - F) l'esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di L'Aquila, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali;

- G) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere, il ripristino deve essere effettuato dal Comune di L'Aquila con spese a carico del concessionario stesso;
- H) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che saranno concessi;
- 5) di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente autorizzazione non ha più validità;
 - 6) il Comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinché nel registro di stalla del Consorzio o della Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;
 - 7) il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità;
 - 8) di fare obbligo al Comune di L'Aquila di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98
 - 9) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013, responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - tel. 085/7672812;
 - 10) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
 - 11) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di L'Aquila, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L'Aquila ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Geom. Alberto Sigismondi
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Patrizio Buccioni
(firmato elettronicamente)